PARTE III.12 - SCHEDA DI INFORMAZIONI GENERALI PER GLI ORIENTAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA PER GLI AIUTI DI STATO NEI SETTORI AGRICOLO E FORESTALE E NELLE ZONE RURALI

*Si ricorda che questa scheda di informazioni generali per la notifica degli aiuti di Stato è valida per tutti i settori che rientrano negli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali*[[1]](#footnote-1)*(in seguito "orientamenti"). Per tutte le misure che rientrano negli orientamenti compilare anche la relativa scheda di informazioni complementari.*

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ A NORMA DELL'ARTICOLO 107, PARAGRAFO 3, LETTERA C), DEL TRATTATO

In base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("il trattato"), la Commissione può considerare compatibili con il mercato interno gli aiuti di Stato destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Per effettuare la valutazione, la Commissione prenderà in considerazione gli aspetti descritti in questo modulo.

La misura di aiuto di Stato soddisfa le condizioni che seguono?

*Prima condizione:*

* individuazione dell'attività economica interessata;
* effetto di incentivazione: l'aiuto deve modificare il comportamento delle imprese interessate spingendole ad intraprendere un'attività supplementare che non svolgerebbero senza l'aiuto o svolgerebbero soltanto in modo limitato o diverso;
* l'aiuto non viola le disposizioni e i principi generali pertinenti del diritto dell'Unione.

*Seconda condizione:*

* necessità dell'intervento statale: la misura di aiuto deve determinare un miglioramento tangibile che il mercato da solo non è in grado di fornire, ad esempio, se del caso, ponendo rimedio a un fallimento del mercato o risolvendo questioni in materia di equità o coesione;
* adeguatezza dell'aiuto: la misura di aiuto proposta deve essere uno strumento politico adeguato per agevolare lo sviluppo di un'attività economica;
* proporzionalità dell'aiuto (aiuto limitato al minimo necessario): l'importo e l'intensità dell'aiuto devono limitarsi al minimo necessario per stimolare l'investimento o l'attività supplementare da parte dell'impresa o delle imprese interessate;
* trasparenza dell'aiuto: gli Stati membri, la Commissione, gli operatori economici e il pubblico devono avere facile accesso a tutti gli atti e alle informazioni pertinenti in merito all'aiuto concesso;
* prevenzione di effetti negativi dell'aiuto che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi;
* raffronto tra gli effetti positivi e negativi che gli aiuti possono avere sulla concorrenza e sugli scambi tra Stati membri (test comparativo).

1. PRIMA CONDIZIONE: L'AIUTO DEVE AGEVOLARE UN'ATTIVITÀ ECONOMICA

1.1. Contributo allo sviluppo di un'attività economica sovvenzionata

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.1 (punti da 42 a 45) degli orientamenti.*

1.1.1. A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato la Commissione può dichiarare compatibili gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Gli aiuti compatibili a norma di tale disposizione del trattato devono pertanto contribuire allo sviluppo di talune attività economiche.

Ai fini della valutazione della conformità al punto (42) degli orientamenti, fornire informazioni che consentano alla Commissione di individuare l'attività o le attività economiche che saranno agevolate in conseguenza degli aiuti e dimostrare in che modo gli aiuti agevolano lo sviluppo di tale o tali attività:

………………………………………………………………………………………

1.1.2. Precisare se e in che modo gli aiuti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della PAC e, nell'ambito di tale politica, agli obiettivi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio[[2]](#footnote-2), descrivendo più nello specifico i benefici attesi degli aiuti.

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che queste informazioni servono alla Commissione per valutare la conformità degli aiuti al punto (44) degli orientamenti.

1.1.3. Gli aiuti sono concessi a favore di misure per la gestione dei rischi e delle crisi in conformità della parte II, sezione 1.2, degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, specificare la misura o le misure per la gestione dei rischi e delle crisi interessate:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (45) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle misure per la gestione dei rischi e delle crisi concessi in conformità della parte II, sezione 1.2 degli orientamenti possano facilitare lo sviluppo dell'area o dell'attività economica individuata, in quanto senza l'aiuto è possibile che tale sviluppo non abbia luogo nella medesima misura.

1.1.4. Gli aiuti sono concessi a favore di progetti di investimento soggetti a notifica individuale nell'ambito di un regime?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, dimostrare che il progetto selezionato contribuirà al raggiungimento degli obiettivi del regime e, dunque, degli obiettivi perseguiti dagli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. A tale scopo, si rimanda alla sezione 2.6. di questa scheda di informazioni, dove sono richieste informazioni sugli effetti positivi degli aiuti agli investimenti.

………………………………………………………………………………………

1.2. Effetto di incentivazione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.2 (punti da 47 a 60) degli orientamenti.*

Gli aiuti di Stato possono essere considerati compatibili con il mercato interno solo se presentano un effetto di incentivazione. Si ha effetto di incentivazione quando l'aiuto modifica il comportamento di un'impresa spingendola a intraprendere un'attività supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

1.2.1. Ai fini della valutazione della conformità al punto (47) degli orientamenti, spiegare in che modo la misura o le misure inducono l'impresa beneficiaria a modificare il proprio comportamento spingendola ad intraprendere un'attività economica supplementare che contribuisce allo sviluppo del settore e che essa non avrebbe realizzato senza l'aiuto o che avrebbe realizzato solo in modo limitato o diverso.

………………………………………………………………………………………

1.2.2. Confermare che gli aiuti non sono intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non compensano il normale rischio d'impresa di un'attività economica:

Sì  No

Si ricorda che a norma del punto (47) degli orientamenti gli aiuti non devono essere intesi a sovvenzionare i costi di un'attività che l'impresa sosterrebbe comunque e non devono compensare il normale rischio d'impresa di un'attività economica.

1.2.3. Confermare che la misura di aiuto di Stato notificata non è intesa semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore:

Sì  No

Si ricorda che a norma del punto (48) degli orientamenti, fatte salve le eccezioni esplicitamente previste dalla legislazione dell'Unione o dai presenti orientamenti, gli aiuti di Stato intesi semplicemente a migliorare la situazione finanziaria delle imprese senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore e, in particolare, gli aiuti concessi esclusivamente sulla base del prezzo, della quantità, dell'unità di produzione o dell'unità dei mezzi di produzione, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato interno. Inoltre simili aiuti sono intrinsecamente suscettibili di interferire con i meccanismi che disciplinano l'organizzazione del mercato interno.

1.2.4. Gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5, degli orientamenti si limitano ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi?

Sì  No

Si ricorda che a norma del punto (49) degli orientamenti, gli aiuti concessi in base alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 dovrebbero limitarsi ad aiutare le imprese attive nei settori agricolo e forestale che devono far fronte a varie difficoltà pur avendo compiuto sforzi ragionevoli per minimizzare tali rischi. L'aiuto di Stato non dovrebbe di per sé spingere le imprese a correre rischi non necessari. Le imprese attive nei settori agricolo e forestale che adottano scelte imprudenti quanto ai metodi di produzione o ai prodotti dovrebbero subirne le conseguenze.

1.2.5. Il beneficiario inoltrerà domanda di aiuto alle autorità nazionali prima che sia cominciato il lavoro relativo al progetto o all'attività?

Sì  No

Si ricorda che a norma del punto (50) degli orientamenti, gli aiuti sono privi di effetto di incentivazione per il beneficiario se, nel momento in cui questi inoltra domanda di aiuto alle autorità nazionali, il lavoro relativo al progetto o all'attività ha già avuto inizio.

1.2.6. La domanda di aiuto conterrà come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o dell'attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzarlo e i costi ammissibili?

Sì  No

1.2.7. L'aiuto sarà concesso a grandi imprese?

Sì  No

1.2.8. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, i beneficiari che sono grandi imprese descriveranno nella domanda di aiuto la situazione in assenza di aiuti (indicata come scenario controfattuale o progetto o attività alternativi), e forniranno documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda?

Sì  No

Si ricorda che a norma del punto (52) degli orientamenti, tale prescrizione non si applica ai comuni che sono autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti.

1.2.9. L'autorità che concede l'aiuto verifica la credibilità dello scenario controfattuale e conferma che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (53) degli orientamenti, lo scenario controfattuale è credibile quando è autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attività in questione da parte del beneficiario.

1.2.10. Se gli aiuti sono concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, sono rispettate le condizioni seguenti?

(a) il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro; e

(b) il regime di aiuto è stato adottato ed era in vigore prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività sovvenzionati[[3]](#footnote-3).

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (54) degli orientamenti, si ritiene che un aiuto sotto forma di agevolazione fiscale abbia un effetto di incentivazione se sono soddisfatte le due condizioni di cui sopra. A norma del punto (54) degli orientamenti, la condizione di cui alla lettera b) della presente domanda non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

1.2.11. Gli aiuti rientrano in una delle categorie seguenti indicate negli orientamenti?

(a)  regimi di aiuti per la ricomposizione fondiaria, in conformità della parte II, sezioni 1.3.6. e 2.9.2, degli orientamenti e regimi di aiuti con finalità ecologiche, protettive e ricreative in conformità della parte II, sezione 2.8, degli orientamenti, e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

1. il regime di aiuto stabilisce il diritto a beneficiare di aiuti in base a criteri oggettivi e senza l'ulteriore esercizio di alcun potere discrezionale da parte dello Stato membro;
2. il regime di aiuti è stato adottato ed è entrato in vigore prima che il beneficiario abbia sostenuto i costi ammissibili di cui alla parte II, sezioni 1.3.6, 2.9.2 e 2.8 degli orientamenti; e
3. il regime di aiuti riguarda unicamente le PMI.

(b)  aiuti destinati a compensare gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori in conformità della parte II, sezione 1.1.6, degli orientamenti;

(c)  aiuti a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici in conformità della parte II, sezione 1.1.7, degli orientamenti;

(d)  aiuti per azioni di informazione nel settore agricolo in conformità della parte II, sezione 1.1.10.1 degli orientamenti, che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

(e)  aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.1, degli orientamenti;

(f)  aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali in conformità della parte II, sezione 1.2.1.2, degli orientamenti;

(g)  aiuti destinati a compensare i costi relativi alla prevenzione, al controllo e all'eradicazione di epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e infestazioni da parte di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati da epizoozie, organismi nocivi ai vegetali e specie esotiche invasive in conformità della parte II, sezione 1.2.1.3, degli orientamenti;

(h)  aiuti erogati a copertura dei costi per la rimozione e la distruzione dei capi morti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti;

(i)  aiuti destinati a compensare i danni causati da animali protetti in conformità della parte II, sezione 1.2.1.5, degli orientamenti;

(j)  aiuti destinati a ovviare ai danni forestali causati da animali protetti in conformità della parte II, sezione 2.8.5, degli orientamenti;

(k)  aiuti per azioni di informazione nel settore forestale in conformità della parte II, sezione 2.4, degli orientamenti che consistono nel rendere disponibili le informazioni a un numero indeterminato di beneficiari;

(l)  aiuti agli investimenti destinati a preservare il patrimonio culturale e naturale delle aziende agricole in conformità della parte II, sezione 1.1.1.2, degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti individuali superiori a 500 000 EUR per impresa e per progetto di investimento;

(m)  aiuti per le misure promozionali in conformità del punto (468), lettere b), c) e d), degli orientamenti;

(n)  aiuti per compensare i costi aggiuntivi di trasporto in conformità dei punti (480) e (481) degli orientamenti;

(o)  aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della silvicoltura in conformità della parte II, sezioni 1.3.7 e 2.9.1, degli orientamenti;

(p)  aiuti per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali, eventi climatici avversi, organismi nocivi ai vegetali, epizoozie, eventi catastrofici ed eventi connessi al cambiamento climatico in conformità della parte II, sezione 2.1.3, degli orientamenti;

(q)  aiuti per i costi di trattamento e prevenzione della diffusione di organismi nocivi ai vegetali, delle malattie delle specie arboree e di specie esotiche invasive e aiuti destinati a ovviare ai danni causati dagli organismi nocivi ai vegetali, dalle malattie delle specie arboree e dalle specie esotiche invasive in conformità della parte II, sezione 2.8.1, degli orientamenti;

Si ricorda che a norma del punto (55) degli orientamenti, per le categorie di aiuti di cui sopra non è richiesto né si presume un effetto di incentivazione. In caso di aiuti concessi per una delle categorie di cui sopra quindi non si applicano i punti da (50) a (53) degli orientamenti.

**Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale**

*In caso di aiuti concessi per investimenti individuali, continuare con le domande da 1.2.12. a 1.2.16.*

1.2.12. Fornire nella notifica prove evidenti che l'aiuto ha un effetto concreto sulla decisione di investire.

Specificare tale effetto:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (56) degli orientamenti, per consentire una valutazione globale, lo Stato membro deve fornire non soltanto le informazioni sul progetto al quale viene concesso l'aiuto, ma anche una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, quello cioè in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario.

1.2.13. Fornire una descrizione esaustiva dello scenario controfattuale, in cui l'autorità pubblica non concederebbe alcun aiuto al beneficiario:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (59) degli orientamenti, quando non è noto uno specifico scenario controfattuale, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto (VAN) degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

1.2.14. Specificare quali documenti relativi al progetto di investimento in esame sono presentati unitamente alla notifica:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che a norma del punto (57) degli orientamenti, gli Stati membri sono invitati a basarsi su documenti dei consigli di amministrazione autentici e ufficiali, valutazioni dei rischi, segnatamente la valutazione dei rischi specifici legati all'ubicazione dell'investimento, relazioni finanziarie, piani aziendali interni, pareri di esperti e altri studi relativi al progetto di investimento in esame. Tali documenti devono essere contemporanei al processo decisionale riguardante l'investimento o la sua ubicazione. Per aiutare lo Stato membro a dimostrare l'effetto di incentivazione possono essere utili anche la documentazione contenente informazioni sulle previsioni della domanda e dei costi nonché sulle previsioni finanziarie, i documenti sottoposti a un comitato di investimento che analizzano le diverse varianti di realizzazione dell'investimento o i documenti forniti agli istituti finanziari.

1.2.15. Specificare come sarà valutato il livello di redditività:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (58) degli orientamenti, è possibile valutare il livello di redditività con metodi che costituiscono prassi usuali nel settore considerato, quali ad esempio i metodi per calcolare il valore attuale netto (VAN)[[4]](#footnote-4) del progetto, il tasso di rendimento interno (TRI)[[5]](#footnote-5) o il rendimento medio del capitale investito (Return On Capital Employed, ROCE). La redditività del progetto deve essere comparata con i normali tassi di rendimento applicati dal beneficiario in altri progetti di investimento simili oppure, se questi dati non sono disponibili, con il costo del capitale dell'impresa nel suo complesso o con i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

1.2.16. Il progetto di investimento presenta un deficit di finanziamento, ossia i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, fornire maggiori dettagli:

……………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (59) degli orientamenti, l'effetto di incentivazione può essere ipotizzato in presenza di un deficit di finanziamento, vale a dire quando i costi di investimento superano il valore attuale netto degli utili di esercizio attesi dell'investimento sulla base di un piano aziendale ex ante.

1.3. Nessuna violazione dei principi generali e delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.1.3 (punti da 61 a 64) degli orientamenti.*

1.3.1. Confermare che la misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia non comportano una violazione della normativa applicabile dell'Unione:

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (61) degli orientamenti, se una misura di aiuto di Stato, le condizioni cui è subordinata, compreso il metodo di finanziamento quando ne costituisce parte integrante, o l'attività che finanzia comportano una violazione della pertinente normativa dell'Unione, l'aiuto non può essere ritenuto compatibile con il mercato interno.

Ai fini della valutazione della conformità al punto (61) degli orientamenti, fornire informazioni che dimostrino che la misura di aiuto non comporta una violazione della pertinente normativa dell'Unione:

………………………………………………………………………………………

1.3.2. Il sistema di finanziamento costituisce parte integrante della misura di aiuto?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, specificare il sistema di finanziamento:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (26) degli orientamenti, il sistema di finanziamento, ad esempio tramite prelievi parafiscali, dovrebbe essere notificato qualora esso costituisca parte integrante della misura di aiuto.

1.3.3. Qualora la misura di aiuto riguardi prodotti agricoli[[6]](#footnote-6), gli aiuti sono compatibili con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (62) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà un aiuto di Stato incompatibile con le disposizioni che disciplinano l'organizzazione comune di mercato o che perturberebbe il corretto funzionamento di quest'ultima.

1.3.4. La concessione degli aiuti è subordinata all'obbligo per l'impresa beneficiaria di utilizzare prodotti o servizi nazionali?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (63) degli orientamenti, gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

1.3.5. Gli aiuti limitano la possibilità dell'impresa beneficiaria di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (63) degli orientamenti, gli aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno.

1.3.6. Gli aiuti sono concessi per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, sono direttamente legati ai quantitativi esportati, o sono subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione o sono concessi per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione?

Sì  No

Si fa presente che, a norma del punto (64) degli orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti per attività connesse all'esportazione, verso paesi terzi o Stati membri che siano direttamente legati ai quantitativi esportati, aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione, né aiuti per la costituzione e il funzionamento di una rete di distribuzione o per coprire altre spese connesse all'attività di esportazione. Non costituiscono in linea di principio aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali, né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

2. SECONDA CONDIZIONE: L'AIUTO NON PUÒ ALTERARE INDEBITAMENTE LE CONDIZIONI DEGLI SCAMBI IN MISURA CONTRARIA AL COMUNE INTERESSE

A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche possono essere considerati compatibili "sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse".

Qualsiasi misura di aiuto genera per sua stessa natura distorsioni della concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Per stabilire tuttavia se gli effetti distorsivi dell'aiuto siano limitati al minimo necessario, la Commissione verificherà se l'aiuto è necessario, appropriato, proporzionato e trasparente.

La Commissione valuterà quindi l'effetto distorsivo degli aiuti in questione sulla concorrenza e sulle condizioni degli scambi, metterà a confronto gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto sulla concorrenza e sugli scambi e, se gli effetti positivi superano quelli negativi, dichiarerà l'aiuto compatibile.

2.1. Necessità dell'intervento statale

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.1 (punti da 70 a 71) degli orientamenti.*

2.1.1. A norma del punto (70) degli orientamenti, l'aiuto di Stato deve essere destinato alle situazioni in cui può determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire, ad esempio per porre rimedio a un fallimento del mercato riguardante l'attività o l'investimento sovvenzionato in questione. In effetti gli aiuti di Stato possono, a determinate condizioni, correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività.

Ai fini della valutazione della conformità al punto (70) degli orientamenti, fornire tutte le informazioni che dimostrino che gli aiuti possono determinare uno sviluppo tangibile che il mercato non è in grado di fornire o possono correggere i fallimenti del mercato, migliorandone il funzionamento e rafforzando la competitività:

…….…………………………………………………………………………………

Si ricorda che, ai fini degli orientamenti, la Commissione ritiene che il mercato non consegua gli obiettivi previsti senza un intervento dello Stato con riguardo a misure di aiuto che soddisfino le condizioni specifiche di cui alla parte I degli orientamenti. Tali aiuti dovrebbero pertanto essere considerati necessari.

2.2. Adeguatezza degli aiuti

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.2 (punti da 72 a 82) degli orientamenti.*

La misura di aiuto proposta deve essere uno strumento adeguato per conseguire l'obiettivo in questione. Lo Stato membro deve dimostrare che l'aiuto e il modo in cui è strutturato sono adeguati per conseguire l'obiettivo della misura cui l'aiuto è destinato.

**Adeguatezza rispetto a strumenti di intervento alternativi**

2.2.1. Gli aiuti soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, specificare la sezione pertinente:

…….…………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (73) degli orientamenti, la Commissione ritiene che gli aiuti erogati nei settori agricolo e forestale che soddisfano le condizioni specifiche previste nelle sezioni pertinenti della parte II degli orientamenti costituiscano uno strumento di intervento adeguato.

2.2.2. Si tratta di una misura di aiuto analoga a una misura di sviluppo rurale finanziata esclusivamente tramite risorse nazionali, mentre lo stesso intervento è al contempo previsto dal pertinente piano strategico della PAC?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, dimostrare i vantaggi di un simile strumento di aiuto nazionale rispetto all'intervento del piano strategico della PAC in questione:

…….…………………………………………………………………………………

**Adeguatezza rispetto ad altri strumenti di aiuto**

A norma del punto (75) degli orientamenti, gli aiuti possono essere concessi sotto diverse forme. Lo Stato membro comunque dovrebbe garantire che la forma in cui viene concesso l'aiuto sia la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza.

2.2.3. A norma del punto (82) degli orientamenti, la valutazione della compatibilità di una misura di aiuto con il mercato interno è effettuata ferme restando le norme applicabili in materia di appalti pubblici e fatti salvi i principi di trasparenza, apertura e non discriminazione nel processo di selezione di un prestatore di servizi. Ai fini della valutazione della conformità al punto (75) degli orientamenti, specificare la forma in cui viene concesso l'aiuto e dimostrare che è la meno atta a generare distorsioni degli scambi e della concorrenza:

…….…………………………………………………………………………………

2.2.4. La forma in cui è concesso l'aiuto corrisponde a una forma specifica per una misura di aiuto soggetta a notifica descritta in una sezione pertinente della parte II degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, specificare la forma di aiuto in questione:

…….…………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (76) degli orientamenti, se è prevista una forma specifica per una misura di aiuto descritta nella parte II degli orientamenti, tale forma è considerata uno strumento di aiuto adeguato.

2.2.5. Gli aiuti sono concessi nella forma prevista nei rispettivi interventi di sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamenti supplementari per tali interventi di sviluppo rurale cofinanziati?

Sì  No

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (78) degli orientamenti, gli aiuti concessi nella forma prevista nei rispettivi interventi di sviluppo rurale, cofinanziati dal FEASR o concessi come finanziamenti supplementari per tali interventi di sviluppo rurale cofinanziati, costituiscono uno strumento di aiuto adeguato.

2.2.6. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non compresi in un piano strategico della PAC o come finanziamento supplementare per tale intervento di sviluppo rurale, l'aiuto è concesso in forme che conferiscono un vantaggio pecuniario diretto (quali ad esempio sovvenzioni dirette, esenzioni o riduzioni fiscali, degli oneri sociali o di altri contributi obbligatori ecc.)?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, dimostrare perché altre tipologie di aiuto potenzialmente meno distorsive, per esempio anticipi rimborsabili o forme basate su strumenti di debito o rappresentativi di capitale (ad esempio prestiti a tasso agevolato o con abbuono d'interessi, garanzie statali o altri apporti di capitale a condizioni favorevoli), sono meno appropriate.

………………………………………………………………………………………

2.2.7. Gli aiuti sono concessi per misure nel settore forestale di cui alla parte II, sezione 2.8, degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, dimostrare che le finalità ecologiche, protettive e ricreative cui mirano non possono essere conseguite con le misure forestali analoghe a una misura di sviluppo rurale di cui alla parte II, sezioni da 2.1 a 2.7, degli orientamenti.

…………………………………………………………………………………………

2.2.8. Gli aiuti concessi rientrano in una delle categorie seguenti?

* aiuti legati ai costi per le ricerche di mercato, l'ideazione e la progettazione del prodotto e la preparazione delle domande di riconoscimento dei regimi di qualità;
* aiuti per lo scambio di conoscenze e per azioni di informazione;
* aiuti per servizi di consulenza;
* aiuti per servizi di sostituzione nelle aziende agricole;
* aiuti per misure promozionali;
* aiuti destinati a compensare i costi di prevenzione e di eradicazione delle epizoozie, degli organismi nocivi ai vegetali e delle specie esotiche invasive;
* aiuti al settore zootecnico.

2.2.9. In caso di aiuti concessi a una delle categorie specificate nella domanda precedente, confermare che l'aiuto è concesso ai beneficiari finali per mezzo di servizi sovvenzionati:

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (81) degli orientamenti, nel caso delle categorie di cui sopra l'aiuto deve essere concesso ai beneficiari finali per mezzo di servizi sovvenzionati. In questi casi l'aiuto è corrisposto al fornitore del servizio o dell'attività in questione.

2.3. Proporzionalità dell'aiuto e cumulo

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.3 (punti da 83 a 111) degli orientamenti.*

In generale, gli aiuti sono considerati proporzionati se l'importo dell'aiuto per beneficiario è limitato al minimo necessario per realizzare l'attività sovvenzionata.

2.3.1. L'importo degli aiuti supera i costi ammissibili?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (84) degli orientamenti, l'importo degli aiuti è considerato proporzionato se è inferiore ai costi ammissibili.

2.3.2. Gli aiuti rientrano nella parte II, sezioni 1.3.1.1. e 2.3 degli orientamenti, che prevedono espressamente incentivi a finalità ambientale o altri incentivi pubblici?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (84) degli orientamenti non si applica.

2.3.3. L'autorità che concede l'aiuto calcolerà l'intensità massima e l'importo dell'aiuto al momento della concessione?

Sì  No

2.3.4. I costi ammissibili saranno accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate?

Sì  No

2.3.5. Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate saranno intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere?

Sì  No

2.3.6. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è ammissibile all'aiuto?

Sì  No

2.3.7. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'IVA è recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA?

Sì  No

Si fa presente che, a norma del punto (88) degli orientamenti, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile all'aiuto, salvo nel caso in cui non sia recuperabile a norma della legislazione nazionale sull'IVA.

2.3.8. Quando l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione, l'importo dell'aiuto è l'equivalente sovvenzione lordo dello stesso?

Sì  No

2.3.9. Gli aiuti sono erogabili in più rate?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, gli aiuti saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (90) degli orientamenti, i costi ammissibili sono attualizzati al loro valore al momento della concessione dell'aiuto. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione inoltre è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto.

2.3.10. Gli aiuti erogabili in futuro saranno attualizzati al loro valore al momento della concessione?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (91) degli orientamenti, gli aiuti erogabili in futuro, compresi gli aiuti erogabili in più rate, sono attualizzati al loro valore al momento della concessione.

2.3.11. L'aiuto è concesso sotto forma di agevolazione fiscale?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, l'attualizzazione delle rate di aiuto è effettuata in base ai tassi di attualizzazione applicabili alle date in cui l'agevolazione fiscale diventa effettiva?

Sì  No

2.3.12. L'importo dell'aiuto per le misure o i tipi di operazioni di cui alla parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.2 e 2.3 degli orientamenti è fissato sulla base di ipotesi standard di costi aggiuntivi e mancato guadagno?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, confermare che i calcoli e gli aiuti corrispondenti:

(a)  contengono unicamente elementi verificabili;

(b)  sono basati su valori assodati mediante opportune perizie;

(c)  indicano chiaramente la fonte dei valori utilizzati;

(d)  sono differenziati in funzione delle condizioni regionali o locali e dell'effettiva utilizzazione del suolo, a seconda del caso;

(e)  non contengono elementi connessi ai costi di investimento.

Si ricorda che le condizioni di cui sopra sono cumulative e devono essere tutte rispettate.

2.3.13. Gli aiuti sono concessi conformemente alle seguenti opzioni semplificate in materia di costi?

(a)  costi unitari;

(b)  somme forfettarie;

(c)  finanziamento a tasso fisso.

Si ricorda che gli aiuti di cui alla parte II, sezioni 1.2 e 2.8.5 degli orientamenti non possono essere concessi conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui sopra.

2.3.14. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, indicare la modalità per determinare l'importo dell'aiuto:

(a)  un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su uno o più dei seguenti elementi:

1. dati statistici, altre informazioni oggettive o valutazioni di esperti;
2. dati storici verificati dei singoli beneficiari;
3. applicazione delle normali prassi di contabilità dei costi dei singoli beneficiari;

(b)  conformemente alle norme di applicazione dei corrispondenti costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicabili nelle politiche dell'Unione per tipologie analoghe di operazioni.

Accompagnare la notifica con la pertinente documentazione di supporto.

2.3.15. Se la misura è cofinanziata, gli importi dei costi ammissibili sono calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi di cui al regolamento (UE) 2021/1060[[7]](#footnote-7) e al regolamento (UE) 2021/2115?

Sì  No

Fornire maggiori dettagli e presentare la pertinente documentazione di supporto:

………………………………………………………………………………………

2.3.16. Per la misura beneficiaria dell'aiuto è stata sottoscritta un'assicurazione?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, fornire maggiori dettagli:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (97) degli orientamenti, in sede di valutazione della compatibilità dell'aiuto la Commissione prende in considerazione eventuali assicurazioni sottoscritte, o che avrebbero potuto essere sottoscritte, dal beneficiario. Per quanto riguarda gli aiuti destinati a compensare le perdite causate da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali, al fine di evitare il rischio di distorsioni della concorrenza l'intensità massima di aiuto dovrebbe essere concessa solo a un'impresa che non può essere coperta da un'assicurazione per tali perdite.

**Condizioni supplementari per gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale e per gli aiuti agli investimenti alle grandi imprese nell'ambito di regimi notificati**

2.3.17. In caso di aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale, l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata rispetto allo scenario controfattuale in assenza in aiuto?

Sì  No

Descrivere lo scenario controfattuale:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (98) degli orientamenti, di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto[[8]](#footnote-8), con le intensità massime di aiuto come limite massimo.

2.3.18. Fornire le informazioni seguenti:

(a) calcolo del TRI dell'investimento in presenza e in assenza dell'aiuto:

………………………………………………………………………………………

(b) informazioni sui parametri di riferimento del mercato rilevante per l'impresa (ad es. normali tassi di rendimento richiesti da un beneficiario per intraprendere progetti analoghi, costo del capitale dell'impresa nel suo complesso):

………………………………………………………………………………………

(c) una spiegazione del motivo per cui, sulla base di quanto precede, l'aiuto è il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio:

………………………………………………………………………………………

2.3.19. L'importo dell'aiuto è limitato al minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (99) degli orientamenti, l'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio. Ad esempio, l'importo dell'aiuto non dovrebbe determinare un aumento del tasso di rendimento interno (TRI) oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato.

2.3.20. Nel caso degli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, è garantito che l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (100) degli orientamenti, al fine di garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto, occorre utilizzare il metodo di cui al punto (99) degli orientamenti in combinazione con le intensità massime di aiuto per stabilire il limite massimo.

2.3.21. Il beneficiario è un comune che è un'autorità locale autonoma avente un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di EUR e meno di 5 000 abitanti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che non si applicano i punti da (98) a (101) degli orientamenti.

**Cumulo di aiuti**

2.3.22. Gli aiuti notificati sono accordati nell'ambito di più regimi o cumulati con aiuti ad hoc?

Sì  No

2.3.23. In caso di risposta affermativa alla domanda precedente, l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un'attività o di un progetto è limitato ai massimali di aiuto stabiliti negli orientamenti?

Sì  No

2.3.24. Gli aiuti notificati hanno costi ammissibili individuabili?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, tali aiuti saranno cumulati con altri aiuti di Stato?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, gli aiuti saranno concessi per costi ammissibili individuabili diversi?

Sì  No

In caso di risposta negativa, si ricorda, che a norma del punto (104) degli orientamenti, gli aiuti con costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili al tipo di aiuto in questione in base agli orientamenti.

2.3.25. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili concessi ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, sono cumulati con un'altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili?

Sì  No

2.3.26. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili concessi ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, che sono cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili, sono limitati alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso da questi o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione?

Sì  No

Specificare la soglia massima dello strumento di aiuto applicabile:

...................................................................................................................................

Si ricorda che, a norma del punto (105) degli orientamenti, gli aiuti senza costi ammissibili individuabili ai sensi della parte II, sezione 1.1.2, possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Gli aiuti senza costi ammissibili individuabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili fino alla soglia massima pertinente di finanziamento totale fissata per le specifiche circostanze di ogni caso da questi o da altri orientamenti in materia di aiuti di Stato, da un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione adottata dalla Commissione.

2.3.27. Gli aiuti a favore del settore agricolo sono cumulati con pagamenti di cui agli articoli 145 e 146 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, tale cumulo rispetta l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

Sì  No

2.3.28. Gli aiuti concessi ai sensi della parte II, sezioni 1.1.4, 1.1.5 e 1.1.8 degli orientamenti sono cumulati con pagamenti di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115 in relazione agli stessi costi ammissibili?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, tale cumulo rispetta l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

2.3.29. Gli aiuti sono combinati con finanziamenti dell'Unione gestiti a livello centralizzato da istituzioni, agenzie, imprese comuni o altri organismi dell'Unione che non sono direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (108) degli orientamenti, qualora i finanziamenti dell'Unione non siano direttamente o indirettamente controllati dagli Stati membri, saranno considerati solo gli aiuti di Stato per la verifica del rispetto delle soglie di notifica e delle intensità massime di aiuto o dei massimali di aiuto, a condizione che l'importo totale del finanziamento pubblico concesso in relazione agli stessi costi ammissibili non superi il tasso di finanziamento più favorevole stabilito nella normativa applicabile del diritto dell'Unione. Confermare tale circostanza:

Sì  No

Fornire informazioni sulla normativa applicabile dell'Unione di cui al punto (108) degli orientamenti:

...................................................................................................................................

2.3.30. Se gli aiuti autorizzati a norma degli orientamenti sono cumulati con aiuti "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili, tale cumulo rispetta l'intensità di aiuto o l'importo di aiuto stabiliti negli orientamenti?

Sì  No

2.3.31. Gli aiuti concessi per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti sono cumulati con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3, degli orientamenti?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (110) degli orientamenti, gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo agricolo di cui al punto (152), lettera d), degli orientamenti non dovrebbero essere cumulabili con gli aiuti per la compensazione di danni materiali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1, 1.2.1.2 e 1.2.1.3.

2.3.32. Gli aiuti concessi a titolo di aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3, degli orientamenti, sono cumulati con il corrispondente sostegno per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (111) degli orientamenti, gli aiuti all'avviamento di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui alla parte II, sezione 1.1.3, non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno per le associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115.

2.3.33. Se gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori, gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento per le attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.1.2, degli orientamenti sono cumulati con il corrispondente sostegno di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, tale cumulo rispetta l'importo di aiuti indicato negli orientamenti?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (111) degli orientamenti, gli aiuti all'avviamento per i giovani agricoltori, gli aiuti all'avviamento per lo sviluppo delle piccole aziende agricole e gli aiuti all'avviamento per le attività agricole di cui alla parte II, sezione 1.1.2 non dovrebbero essere cumulabili con il corrispondente sostegno di cui all'articolo 75 del regolamento (UE) 2021/2115, qualora tale cumulo dia luogo a un importo dell'aiuto superiore a quelli indicati negli orientamenti.

2.4. Trasparenza

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.4 (punti da 112 a 115) degli orientamenti.*

2.4.1. Lo Stato membro garantirà la pubblicazione delle informazioni seguenti nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea (modulo per la trasparenza degli aiuti concessi) o in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello regionale o nazionale?

* il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali, o un link che vi dia accesso;
* il nome dell'autorità o delle autorità che concedono gli aiuti;
* il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa (PMI/grande impresa), la regione nella quale si trova il beneficiario (a livello II NUTS) e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attività (a livello di gruppo NACE). Si può derogare a tale obbligo nel caso di aiuti individuali che non superano i seguenti importi:

i. 10 000 EUR per i beneficiari attivi nella produzione agricola primaria;

ii. 100 000 EUR per i beneficiari nei settori della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, nel settore forestale o per attività che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato.

2.4.2. Confermare che per i regimi di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali le informazioni sugli importi degli aiuti individuali sono fornite nelle seguenti fasce (in milioni di EUR):

* 0,01-0,1 solo per la produzione agricola primaria;
* 0,1-0,5;
* 0,5-1;
* 1-2;
* 2-5;
* 5-10;
* 10-30;
* 30 e importi superiori.

2.4.3. Specificare se le informazioni di cui al punto (112) degli orientamenti saranno pubblicate:

(a)  nella piattaforma Transparency Award Module della Commissione europea[[9]](#footnote-9);

(b)  in un sito web esaustivo sugli aiuti di Stato a livello nazionale o regionale.

2.4.4. Confermare che le informazioni:

* saranno pubblicate dopo l'adozione della decisione di concessione dell'aiuto;
* saranno conservate per almeno 10 anni;
* saranno accessibili al pubblico senza restrizioni[[10]](#footnote-10).

2.4.5. Fornire il link del sito web esaustivo sugli aiuti di Stato nel quale saranno pubblicate le informazioni di cui alla presente sezione:

…………………………………………………………………………………

2.4.6. Confermare che saranno effettuate relazioni e revisioni secondo quanto previsto nella parte III, sezione 3:

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (115) degli orientamenti, per motivi di trasparenza gli Stati membri devono effettuare relazioni e revisioni, secondo quanto previsto nella parte III, sezione 3.

2.5. Prevenzione di effetti negativi che alterino le condizioni della concorrenza e degli scambi

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.5 (punti da 116 a 133) degli orientamenti.*

Gli aiuti per i settori agricolo e forestale, nonché per le zone rurali, possono potenzialmente causare distorsioni dei mercati dei prodotti. Perché l'aiuto sia considerato compatibile, i suoi effetti negativi in termini di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi tra Stati membri devono essere ridotti al minimo.

A norma del punto (117) degli orientamenti, la Commissione identificherà il mercato o i mercati su cui l'aiuto può incidere, tenendo conto delle informazioni che lo Stato membro fornisce sul mercato o i mercati del prodotto interessati, vale a dire il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell'aiuto.

2.5.1. In conformità del punto (117) degli orientamenti, fornire informazioni sul mercato del prodotto su cui l'aiuto può incidere:

………………………………………………………………………………………

2.5.2. Gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari?

Sì  No

A norma del punto (118) degli orientamenti, se gli aiuti sono ben mirati, proporzionati e limitati ai sovraccosti netti necessari, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza sarà più limitato. Per fornire queste informazioni, fare riferimento alla sezione 2.1.1 di questa scheda informativa.

2.5.3. L'intensità massima di aiuto o l'importo degli aiuti indicati in una sezione specifica degli orientamenti sono rispettati?

Sì  No

Specificare l'intensità massima di aiuto e l'importo degli aiuti:

………………………………………………………………………………………

Secondo la Commissione, se l'intensità massima di aiuto e l'importo degli aiuti sono rispettati, l'impatto negativo dell'aiuto è alleviato e il rischio che gli aiuti determinino una distorsione sfavorevole della concorrenza è più limitato.

**Regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale**

2.5.4. Descrivere il mercato o i mercati del prodotto interessati, ossia il mercato o i mercati che possono subire le conseguenze del cambiamento di comportamento del beneficiario dell'aiuto.

...................................................................................................................................

Si noti che nel valutare gli effetti negativi della misura di aiuto, la Commissione concentrerà la sua analisi delle distorsioni della concorrenza sulla prevedibile incidenza degli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali sulla concorrenza tra imprese nei mercati del prodotto coinvolti[[11]](#footnote-11).

2.5.5. Per i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale, dimostrare che gli eventuali effetti negativi saranno limitati al minimo, ad esempio tenendo conto della dimensione dei progetti in questione, degli importi degli aiuti sia a livello individuale che cumulativo, dei beneficiari previsti nonché delle caratteristiche dei settori interessati.

………………………………………………………………………………………….

2.5.6. Per quanto riguarda i regimi di aiuti agli investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e/o la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale, gli Stati membri sono incoraggiati a presentare una valutazione d'impatto, nonché valutazioni ex post svolte per regimi simili, per consentire alla Commissione di valutare i potenziali effetti negativi del regime di aiuti.

* La notifica è accompagnata da una valutazione d'impatto?

Sì  No

* La notifica è accompagnata da una valutazione ex post?

Sì  No

**Aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale per la trasformazione di prodotti agricoli e la commercializzazione di prodotti agricoli e nel settore forestale**

A norma del punto (123) degli orientamenti, nel valutare gli effetti negativi degli aiuti individuali agli investimenti, la Commissione attribuisce particolare importanza agli effetti negativi connessi a un accumulo di eccesso di capacità nei mercati in declino, al fatto di evitare l'uscita dal mercato e alla nozione di considerevole potere di mercato. Tali effetti negativi devono essere controbilanciati dagli effetti positivi dell'aiuto.

2.5.7. Per consentire alla Commissione di individuare e valutare le potenziali distorsioni della concorrenza e degli scambi, fornire prove che le consentano di individuare i mercati del prodotto interessati (ad esempio i prodotti che risentono di un diverso comportamento del beneficiario degli aiuti) nonché i concorrenti e i clienti/consumatori interessati.

……………………………………………………………………………………….

A norma del punto (124) degli orientamenti, il prodotto interessato è solitamente il prodotto oggetto del progetto d'investimento[[12]](#footnote-12). Qualora il progetto riguardi un prodotto intermedio e una parte significativa della produzione non venga venduta sul mercato, il prodotto interessato può essere il prodotto a valle. Il mercato del prodotto rilevante include il prodotto interessato e i suoi succedanei, considerati in modo tale dal consumatore (in virtù delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi o dell'utilizzo previsto) o dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione).

Il mercato del prodotto rilevante comprende il prodotto interessato e i suoi succedanei sul lato della domanda, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal consumatore (in ragione delle caratteristiche del prodotto, dei prezzi e dell'utilizzo previsto), e sul lato dell'offerta, ovvero i prodotti considerati in modo tale dal produttore (in virtù della flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario e dei suoi concorrenti). Specificare cosa si considera come succedanei rilevanti sul lato della domanda e dell'offerta in questo caso. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

………………………………………………………………………………………

2.5.8. In conseguenza degli aiuti sarà creata capacità produttiva supplementare dal progetto?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, fornire una stima della capacità produttiva supplementare creata (in termini di volume e valore):

………………………………………………………………………………………

2.5.9. Fornire informazioni sull'andamento del mercato del prodotto interessato dall'aiuto, ossia se è in crescita o inefficiente:

………………………………………………………………………………………

2.5.10. Se il mercato del prodotto interessato dall'aiuto è inefficiente, specificare se, con una prospettiva di lungo periodo, il mercato è in fase di declino strutturale (vale a dire che è in fase di contrazione) e i casi in cui il mercato è in fase di declino relativo (vale a dire che sta ancora crescendo senza tuttavia andare oltre un tasso di crescita di riferimento):

………………………………………………………………………………………

2.5.11. Se il mercato geografico è globale, per valutare l'andamento del mercato del prodotto interessato dall'aiuto fornire informazioni sull'effetto dell'aiuto sulle strutture di mercato interessate, tenendo conto soprattutto dell'eventuale rischio che comporti un'esclusione dei produttori del SEE:

………………………………………………………………………………………

2.5.12. Fornire informazioni, corredate da prove, sul mercato geografico rilevante del beneficiario.

………………………………………………………………………………………

2.5.13. Specificare tutti i prodotti che saranno realizzati al completamento dell'investimento e indicare, se del caso, il codice NACE o la nomenclatura CPA:

………………………………………………………………………………………

2.5.14. Indicare se il prodotto o i prodotti previsti dal progetto sostituiranno altri prodotti realizzati dal beneficiario (a livello di gruppo).

Sì  No

In caso di risposta affermativa specificare il prodotto o i prodotti che saranno sostituiti. Se i prodotti da sostituire non vengono fabbricati nel luogo dove verrà attuato il progetto, indicare dove sono prodotti attualmente. Fornire una descrizione del collegamento tra la produzione sostituita e l'attuale investimento, indicando un calendario per la sostituzione.

………………………………………………………………………………………

2.5.15. Indicare quali altri prodotti potrebbero essere fabbricati negli stessi nuovi impianti (grazie alla flessibilità degli impianti di produzione del beneficiario) con un lieve incremento dei costi o senza costi supplementari:

…………………………………………………………………………………………

2.5.16. Specificare se il progetto riguarda un prodotto intermedio e se una parte significativa della produzione è venduta altrove rispetto al mercato (a condizioni di mercato). In base a tale spiegazione, onde calcolare la quota di mercato e l'aumento della capacità di cui al resto della sezione, indicare se il prodotto interessato è il prodotto previsto dal progetto o se è un prodotto a valle.

………………………………………………………………………………………

2.5.17. Per valutare il potere di mercato del beneficiario, fornire le informazioni seguenti sulla sua posizione di mercato (in un dato periodo di tempo prima di ricevere l'aiuto e la posizione prevista sul mercato dopo aver finalizzato l'investimento):

(a) una stima di tutte le vendite (in termini di valore e volume) del beneficiario dell'aiuto sul mercato rilevante (a livello di gruppo):

………………………………………………………………………………………

(b) una stima delle vendite complessive di tutti i produttori sul mercato rilevante (in termini di valore e di volume). Se disponibili, includere statistiche elaborate da fonti pubbliche e/o indipendenti:

………………………………………………………………………………………

2.5.18. Fornire informazioni sulle quote di mercato del beneficiario, nonché sulle quote di mercato dei suoi concorrenti:

………………………………………………………………………………………

2.5.19. Fornire una valutazione della struttura del mercato rilevante, inclusi, ad esempio, i livelli di concentrazione sul mercato, la presenza di eventuali barriere all'ingresso, il potere contrattuale dell'acquirente e le barriere all'espansione o all'uscita. Fornire prove a sostegno delle proprie conclusioni su questo punto, se possibile provenienti da un terzo indipendente.

………………………………………………………………………………………

2.6. Raffronto tra gli effetti positivi e negativi degli aiuti (test comparativo)

*Per fornire le informazioni richieste in questa sezione fare riferimento alla sezione 3.2.6 (punti da 134 a 141) degli orientamenti.*

La Commissione valuta se gli effetti positivi della misura di aiuto superano gli effetti negativi individuati sulle condizioni degli scambi e della concorrenza. La Commissione può concludere che la misura di aiuto è compatibile con il mercato interno solo se gli effetti positivi superano quelli negativi. Nei casi in cui la misura di aiuto proposta non ponga rimedio a un constatato fallimento del mercato in modo appropriato e proporzionato, gli effetti distorsivi negativi sulla concorrenza tenderanno a superare gli effetti positivi della misura, per cui è probabile che la Commissione concluda che la misura di aiuto proposta è incompatibile.

2.6.1. Specificare l'impatto degli aiuti sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115:

………………………………………………………………………………………

Specificare a quale obiettivo degli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115 contribuiranno gli aiuti:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (136) degli orientamenti, nell'ambito della valutazione degli effetti positivi e negativi dell'aiuto, la Commissione terrà conto dell'impatto dell'aiuto sul conseguimento degli obiettivi generali e specifici della PAC di cui agli articoli 5 e 6 del regolamento (UE) 2021/2115, che mirano a promuovere un settore agricolo intelligente, competitivo, resiliente e diversificato, a sostenere e rafforzare la tutela dell'ambiente, compresa la biodiversità, e l'azione per il clima, a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di ambiente e clima e a rafforzare il tessuto socioeconomico delle zone rurali.

2.6.2. Gli aiuti soddisfano le condizioni stabilite nelle sezioni applicabili della parte II degli orientamenti e rispettano le pertinenti intensità massime di aiuto o gli importi degli aiuti ivi specificati?

Sì  No

Si rimanda alla sezione applicabile della parte II degli orientamenti:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (137) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi gli importi massimi di aiuto o le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo.

2.6.3. Gli aiuti sono cofinanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 o finanziati dall'Unione?

Sì  No

Si ricorda che, a norma del punto (138) degli orientamenti, per quanto riguarda gli aiuti di Stato cofinanziati nel quadro del regolamento (UE) 2021/2115 o finanziati dall'Unione, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi correlati.

2.6.4. È previsto un impatto ambientale e/o climatico dell'attività sovvenzionata?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, descrivere l'impatto previsto, tenendo conto della legislazione in materia di tutela ambientale di cui al punto (139) degli orientamenti e della normativa in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (139) degli orientamenti, ove sia dimostrato l'impatto climatico e ambientale positivo degli aiuti, la Commissione riterrà accertati gli effetti positivi di tali aiuti.

2.6.5. Gli aiuti tengono conto del principio "chi inquina paga"?

Sì  No

Fornire informazioni sufficienti per dimostrare che tale principio è tenuto in considerazione:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 11 del trattato, "le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile".

2.6.6. Gli aiuti generano altri effetti positivi?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, indicare quali politiche dell'Unione riflettono:

* Green Deal europeo (COM(2019) 640 final)
* strategia "Dal produttore al consumatore" (COM(2020) 381final)
* strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2013) 0216 final e COM(2021) 82 final)
* comunicazione sul ripristino di cicli sostenibili del carbonio (COM(2021) 800 final)
* strategia per le foreste (COM(2021) 572 final)
* strategia sulla biodiversità (COM(2020) 380 final)
* altro (specificare):

…………………………………………………………….

Fornire maggiori dettagli sugli effetti positivi degli aiuti e spiegare in che modo gli aiuti sono in linea con una o più politiche dell'Unione indicate:

………………………………………………………………………………………

Si ricorda che, a norma del punto (140) degli orientamenti, laddove gli effetti positivi degli aiuti riflettano quelli previsti in politiche dell'Unione, è possibile presumere che l'aiuto in linea con le politiche dell'Unione abbia effetti positivi di più ampia portata

2.6.7. Gli aiuti sono concessi a favore di investimenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, fornire informazioni di cuiall'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/852[[13]](#footnote-13), anche per quanto riguarda il principio "non arrecare un danno significativo", o altre metodologie analoghe.

………………………………………………………………………………………

2.7. Altre informazioni

**Aiuti a favore dell'Irlanda del Nord**

2.7.1. Gli aiuti sono concessi nell'Irlanda del Nord?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si noti che a norma del punto (28) degli orientamenti, per quanto riguarda gli aiuti concessi nell'Irlanda del Nord, laddove una misura richieda il rispetto delle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2115, nella comunicazione alla Commissione a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato devono essere trasmesse informazioni equivalenti.

Oltre a questa scheda di informazioni generali, per tutte le misure che rientrano negli orientamenti compilare anche la relativa scheda di informazioni complementari.

**Aiuti a favore di imprese in difficoltà**

A norma del punto (23) degli orientamenti, la Commissione ritiene che se un'impresa si trova in difficoltà finanziarie, dato che la sua stessa sopravvivenza è a rischio, essa non può essere considerata uno strumento idoneo per promuovere gli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non ne venga ripristinata la redditività. Pertanto, qualora il beneficiario dell'aiuto sia un'impresa in difficoltà quale definita al punto (33), (63), degli orientamenti, gli aiuti verranno valutati in conformità degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Il punto (23) degli orientamenti tuttavia prevede alcune eccezioni al principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie.

2.7.2. Gli aiuti concessi sono intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.1 e 2.1.3, degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica, purché gli aiuti siano compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

2.7.3. Gli aiuti concessi sono intesi a compensare i danni causati da sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5, degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica agli aiuti intesi a compensare le perdite o ovviare ai danni, purché tali perdite o danni siano stati provocati dai sinistri di cui alla parte II, sezioni 1.2.1.2, 1.2.1.3, 1.2.1.5, 2.1.3, 2.8.1 o 2.8.5 degli orientamenti.

2.7.4. Gli aiuti concessi rientrano in una delle categorie seguenti?

* aiuti per la rimozione e la distruzione dei capi morti, secondo quanto previsto nella parte II, sezione 1.2.1.4, degli orientamenti;
* aiuti relativi alle misure di prevenzione, controllo ed eradicazione nel caso di epizoozie e di organismi nocivi ai vegetali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (370) e (371), degli orientamenti.

In caso di risposta affermativa, si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, per motivi di protezione della salute pubblica e a causa della situazione di emergenza legata a questo tipo di aiuti, la situazione economica di un'impresa non dovrebbe essere tenuta in considerazione. Il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria pertanto non si applica a simili aiuti.

2.7.5. Gli aiuti concessi rientrano in una delle categorie seguenti?

* azioni di informazione di cui alla parte II, sezioni 1.1.10.1 e 2.4 degli orientamenti;
* misure promozionali di carattere generico, di cui alla parte II, sezione 1.3.4, degli orientamenti.

In caso di risposta affermativa si ricorda che, a norma del punto (23) degli orientamenti, il principio secondo cui non è prevista la fornitura di aiuti di Stato alle imprese che si trovano in difficoltà finanziaria non si applica.

**Aiuti concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente**

2.7.6. Gli aiuti sono concessi a un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che tali aiuti non possono essere dichiarati compatibili con il mercato interno, salvo che si applichi una delle due eccezioni indicate di seguito.

2.7.7. Gli aiuti concessi sono intesi a compensare i danni arrecati da calamità naturali ed eventi eccezionali a norma dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del trattato?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (25) degli orientamenti non si applica.

2.7.8. Gli aiuti concessi sono intesi a coprire i costi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali di cui alla parte II, sezione 1.2.1.3, punti (370) e (371), degli orientamenti?

Sì  No

In caso di risposta affermativa, si ricorda che il punto (25) degli orientamenti non si applica.

**Valutazione dei regimi di aiuti**

2.7.9. Indicare se il regime di aiuti soddisfa una delle seguenti condizioni:

(a)  la dotazione del regime o le spese contabilizzate superano 150 milioni di EUR in un dato anno o 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili;

(b)  il regime presenta caratteristiche innovative;

(c)  il regime è finalizzato a significativi cambiamenti di mercato, tecnologici o normativi.

Se una delle condizioni di cui sopra è soddisfatta, fornire maggiori dettagli:

………………………………………………………………………………………

Ai sensi del punto (640) degli orientamenti, una valutazione ex post può essere richiesta per i regimi di aiuti di importo elevato, o che presentano caratteristiche innovative o che sono finalizzati a significativi cambiamenti tecnologici, normativi o di mercato. In ogni caso, sarà richiesta una valutazione per i regimi con una dotazione di aiuti di Stato o con spese ammissibili contabilizzate superiori a 150 milioni di EUR in un dato anno o a 750 milioni di EUR nel corso della loro durata complessiva, vale a dire la durata combinata del regime di aiuti e di eventuali regimi precedenti caratterizzati da obiettivi simili e relativi a zone geografiche simili, a decorrere dal 1º gennaio 2023. Tenuto conto dei loro obiettivi e per non gravare in modo sproporzionato sugli Stati membri, le valutazioni ex post sono richieste solo per i regimi di aiuto la cui durata totale supera i tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2023.

Confermare che, se necessario, lo Stato membro effettuerà la valutazione ex post conformemente ai punti da (642) a (646) degli orientamenti:

Sì  No

**Altre informazioni**

Fornire altre eventuali informazioni ritenute importanti/necessarie per la debita valutazione della misura di aiuto notificata:

………………………………………………………………………………………………..

1. GU C 485 del 21.12.2022, pag. 1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj>). [↑](#footnote-ref-2)
3. Si ricorda che questa condizione non si applica nel caso di regimi fiscali subentrati a regimi precedenti, purché l'attività fosse già coperta dai regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali. [↑](#footnote-ref-3)
4. Il VAN di un progetto è la differenza tra i flussi di cassa positivi e negativi durante il periodo dell'investimento, attualizzati al loro valore corrente (di solito utilizzando il costo del capitale). [↑](#footnote-ref-4)
5. Il TRI non si basa sugli utili contabili di un determinato anno, ma tiene conto dei flussi di cassa futuri che l'investitore si aspetta di ricevere nel corso dell'intera durata dell'investimento ed è definito come il tasso di attualizzazione al quale il VAN dei flussi di cassa equivale a zero. [↑](#footnote-ref-5)
6. A norma dell'articolo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i prodotti agricoli sono i prodotti elencati nell'allegato I dei trattati, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura come definiti negli atti normativi dell'Unione relativi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. [↑](#footnote-ref-6)
7. [EUR-Lex - 32021R1060 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060#:~:text=Regulation%20%28EU%29%202021%2F1060%20of%20the%20European%20Parliament%20and,Financial%20Support%20for%20Border%20Management%20and%20Visa%20Policy). [↑](#footnote-ref-7)
8. Mettendo a confronto gli scenari controfattuali, l'aiuto deve essere attualizzato applicando lo stesso fattore dei corrispondenti scenari d'investimento e controfattuali. [↑](#footnote-ref-8)
9. "State Aid Transparency Public Search", disponibile al seguente indirizzo web: [https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=en](https://webgate.ec.europa.eu/competition/transparency/public?lang=it). [↑](#footnote-ref-9)
10. Tali informazioni devono essere pubblicate entro sei mesi dalla data di concessione dell'aiuto (oppure, per gli aiuti sotto forma di agevolazione fiscale, entro un anno dalla data della dichiarazione fiscale). In caso di aiuti illegali, gli Stati membri sono tenuti a garantire che tali informazioni siano pubblicate ex post, almeno entro sei mesi dalla data della decisione della Commissione. Le informazioni devono essere pubblicate in un formato che consenta la ricerca e l'estrazione dei dati e che sia facilmente pubblicabile su internet, ad esempio in formato CSV o XML. [↑](#footnote-ref-10)
11. Diversi mercati possono subire le conseguenze degli aiuti: l'incidenza degli aiuti può non limitarsi al mercato corrispondente all'attività sovvenzionata ed estendersi ad altri mercati connessi al primo in quanto mercati a monte, a valle o complementari, oppure perché il beneficiario vi è già presente o potrebbe esserlo nel prossimo futuro. [↑](#footnote-ref-11)
12. Per i progetti di investimento che comportano la produzione di più prodotti diversi, deve essere valutato ciascun prodotto. [↑](#footnote-ref-12)
13. [EUR-Lex - 32020R0852 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852#:~:text=Regulation%20%28EU%29%202020%2F852%20of%20the%20European%20Parliament%20and,Regulation%20%28EU%29%202019%2F2088%20%28Text%20with%20EEA%20relevance%29%20PE%2F20%2F2020%2FINIT). [↑](#footnote-ref-13)